

Orientamenti per gli Stati membri sul procedimento di mediazione dell'ELA

AGOSTO 2022

Indice

Introduzione	3
Quali sono i principi fondamentali della mediazione presso l'ELA?	4
Quali sono le caratteristiche principali del procedimento di mediazione dell'ELA?	4
Avviare una mediazione presso l'ELA.....	6
Quali controversie possono essere oggetto di mediazione presso l'ELA?	6
Come viene avviata una mediazione?	6
Chi può richiedere una mediazione all'ELA?	6
In che modo uno Stato membro può chiedere una mediazione all'ELA?	7
Quando una controversia è ammissibile alla mediazione?	8
Cosa succede se l'ELA conferma l'ammissibilità di una controversia?	8
Come funziona la prima fase del procedimento di mediazione?	9
Esito A: gli Stati membri concordano su un parere non vincolante	10
Esito B: gli Stati membri non concordano su un parere non vincolante	10
Come funziona la seconda fase del procedimento di mediazione?	11
Esito A: gli Stati membri concordano su un parere non vincolante	12
Esito B: gli Stati membri non concordano su un parere non vincolante	13
Cosa succede una volta conclusa la mediazione?	13
Gli Stati membri possono interagire con la commissione amministrativa?	13
Gli Stati membri possono ritirarsi dalla procedura di mediazione?	13
Modelli e moduli	15
Lettera di richiesta di mediazione da parte degli Stati membri all'ELA	15
Relazione circostanziata dello Stato membro (o degli Stati membri) all'ELA	16
Lettera di notifica agli Stati membri dall'ELA allo Stato membro o agli Stati membri dell'imminente avvio della prima fase	20
Risposta alla notifica dallo Stato membro (o dagli Stati membri) all'ELA dell'imminente avvio della prima fase	22
Comunicazione dal mediatore/presidente all'ELA sullo schema, lo stile e le regole della mediazione	23
Lettera di notifica dall'ELA agli Stati membri dell'imminente avvio della seconda fase	25
Richiesta dello Stato membro o degli Stati membri all'ELA di deferimento della questione della sicurezza sociale alla commissione amministrativa	27

Introduzione

La mobilità dei lavoratori e la circolazione transfrontaliera nell'UE innescano l'applicazione combinata di una complessa legislazione dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale e della legislazione nazionale in materia di occupazione e sicurezza sociale e con le norme amministrative di almeno due Stati membri. Gli organismi di rappresentanza nazionali e le autorità di contrasto possono avere punti di vista divergenti nell'applicazione o nell'esecuzione forzata della legislazione vigente in situazioni transfrontaliere che coinvolgono imprese e lavoratori. La pertinente legislazione dell'UE richiede la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra migliaia di istituzioni nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale in tutta l'UE, generando situazioni di interdipendenza e di affidamento su enti pubblici di altri Stati membri al fine di fornire soluzioni a singoli casi complessi. In tale contesto possono verificarsi **malintesi e disaccordi tra Stati membri sull'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale**. Sebbene il dialogo bilaterale tra gli Stati membri rimanga il modo più diretto per risolvere tali sfide e punti di vista divergenti, gli scambi bilaterali potrebbero non sempre avere come esito risultati positivi e le controversie tra gli Stati membri potrebbero rimanere irrisolte.

Al fine di superare le controversie tra gli Stati membri che non possono essere risolte attraverso il dialogo è stato istituito uno **strumento di mediazione su misura** sotto l'egida dell'**Autorità europea del lavoro** (in prosieguo: «ELA»), che mette a disposizione degli Stati membri un meccanismo semplificato per risolvere tali controversie in tempi contingentati e con il necessario supporto professionale e logistico. Mentre la funzione e il ruolo di mediazione dell'ELA sono stati stabiliti nel relativo regolamento istitutivo ⁽¹⁾, le modalità e le procedure dettagliate dell'intero procedimento di mediazione sono state definite nel regolamento di procedura ⁽²⁾. È stato inoltre concluso un accordo di cooperazione tra l'ELA e la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di disciplinare l'interazione tra i due organismi quando le controversie riguardano in tutto o in parte questioni di coordinamento della sicurezza sociale.

Il processo di mediazione presso l'ELA è costruito su due fasi consecutive di mediazione che prevedono l'intervento di un singolo mediatore (prima fase del procedimento di mediazione) o di un consiglio di mediazione (seconda fase del procedimento di mediazione). La mediazione si conclude con l'adozione di un parere non vincolante al quale gli Stati membri devono attenersi in uno spirito di leale cooperazione amministrativa e di buona fede.

I presenti **orientamenti per gli Stati membri sul procedimento di mediazione dell'ELA** descrivono le fasi e le tappe fondamentali del procedimento di mediazione e trattano alcune questioni fondamentali che gli Stati membri possono dover affrontare quando prendono in considerazione una mediazione. Contiene inoltre i link ai modelli dei documenti che gli Stati membri devono utilizzare quando intraprendono una mediazione. I presenti orientamenti integrano gli **orientamenti generali e i flussi di lavoro sul procedimento di mediazione**

⁽¹⁾ Il mandato dell'ELA è illustrato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento istitutivo (UE) 2019/1149, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149>.

⁽²⁾ Decisione 17/2021 del consiglio di amministrazione dell'ELA del 10 novembre 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/Decision%2017_2021%20ROP%20IT.pdf.

dell'ELA, che illustrano in dettaglio tutti i flussi di lavoro relativi alla mediazione dell'ELA e contengono tutti i modelli pertinenti a fini di comunicazione e verifica amministrativa.

Quali sono i principi fondamentali della mediazione presso l'ELA?

La mediazione presso l'ELA è un meccanismo di risoluzione stragiudiziale e gratuito delle controversie volto a risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito all'applicazione e/o all'esecuzione forzata della legislazione dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale. Si tratta di un **procedimento volontario** che gli Stati membri scelgono di intraprendere. Gli Stati membri che sono parti di una particolare controversia ne rimangono alla guida durante tutto il suo svolgimento, mentre l'ELA, attraverso la sua segreteria di mediazione ⁽³⁾, facilita il procedimento e fornisce assistenza professionale e supporto logistico. La mediazione stessa si basa sui **principi di imparzialità, riservatezza e flessibilità** e mira all'adozione di una soluzione reciprocamente accettabile che gli Stati membri convengono di attuare.

Quali sono le caratteristiche principali del procedimento di mediazione dell'ELA?

Il procedimento di mediazione si articola in **due possibili fasi consecutive**, ciascuna delle quali è soggetta, in linea di principio, ai termini indicativi specificati nel regolamento di procedura. La prima fase del procedimento di mediazione è facilitata da un **singolo mediatore**, scelto dagli Stati membri dall'[elenco dei mediatori designati](#). Quando gli Stati membri non raggiungono un accordo al termine della prima fase del procedimento di mediazione, possono decidere di procedere alla seconda fase dello stesso, che si svolge dinanzi a un gruppo di esperti o all'intero **consiglio di mediazione**, composto da esperti nominati dal consiglio di amministrazione dell'ELA ([elenco degli esperti del consiglio di mediazione](#)). In questo caso, la scelta della composizione del gruppo di esperti (o dell'intero consiglio di mediazione) non spetta agli Stati membri interessati, bensì al presidente del consiglio di mediazione, che è responsabile della facilitazione della seconda fase della mediazione.

Un mediatore o il presidente del consiglio di mediazione può applicare approcci e stili diversi quando intraprende un procedimento di mediazione, mentre durante quest'ultimo l'approccio e lo stile possono evolversi a seconda del contesto fattuale e dell'evoluzione della mediazione in questione.

Possono essere applicati approcci diversi e spetta al mediatore o al presidente del consiglio di mediazione e agli Stati membri decidere l'approccio più idoneo per organizzare il procedimento di mediazione. Gli Stati membri interessati possono tuttavia confidare sul fatto che il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione li guideranno nella scelta dell'approccio, sulla base della loro esperienza e in considerazione della situazione del caso specifico. Sebbene si suggeriscano due principali approcci, nella pratica la mediazione diventa spesso una variante che adotta elementi di entrambi:

⁽³⁾ Il segretariato per la mediazione fa parte dell'unità di sostegno alla cooperazione dell'ELA.

- la mediazione standard
- la mediazione guidata
- una combinazione di entrambe.

Mediazione standard	Mediazione guidata
Punti essenziali Tre sessioni: introduzione, negoziazione, conclusione. Vantaggio principale Il processo è molto lineare e consente al mediatore, che diventa un facilitatore, di guidare le parti. Rischio principale Il mediatore potrebbe venire a conoscenza di situazioni di stallo e di fattori che impediscono un accordo in una fase piuttosto avanzata del procedimento (probabilmente durante la sessione di negoziazione). Ciò può comportare inutili ritardi.	Punti essenziali Tre sessioni: introduzione (molto approfondita), negoziazione, conclusione. Vantaggio principale La fase introduttiva è molto approfondita; il mediatore consente alle parti di discutere l'approccio che desiderano adottare e le invita a definire il procedimento. L'accento è posto sulla comprensione fin dall'inizio del motivo per il quale le parti non sono state in grado di risolvere la controversia e, sulla base di ciò, si elabora una diagnosi che viene utilizzata in seguito per proporre una sessione di negoziazione più strutturata. Ciò può comportare un sostanziale risparmio di tempo. Rischio principale Poiché gli Stati membri interessati potrebbero non essere convinti di collaborare immediatamente in modo chiaro e trasparente, la scelta congiunta del procedimento potrebbe richiedere più tempo.

Durante il procedimento di mediazione possono essere messe a disposizione degli Stati membri **competenze professionali** nei settori della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale nell'UE attraverso il coinvolgimento di **esperti a titolo consultivo**. L'obiettivo di una mediazione è raggiungere un accordo tra gli Stati membri su un parere (non vincolante). Tale parere tiene conto dell'acquis dell'UE e di altri documenti interpretativi forniti da organismi specializzati incaricati sulla base del diritto dell'Unione. Può contenere raccomandazioni e soluzioni specifiche per risolvere la controversia ⁽⁴⁾. Una volta raggiunto un accordo, gli Stati membri si impegnano ad attuare la soluzione reciprocamente accettabile entro il termine concordato e a riferire in merito alla sua attuazione entro tre mesi dal momento dell'adozione di detta soluzione reciprocamente accettabile.

⁽⁴⁾ Articolo 17 del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro.

Avviare una mediazione presso l'ELA

Vi sono due condizioni preliminari che devono sempre essere rispettate quando si prende in considerazione una mediazione presso l'ELA:

- 1) gli Stati membri devono aver cercato di risolvere la questione attraverso contatti diretti e un dialogo bilaterale;
- 2) gli Stati membri devono essere d'accordo nel partecipare al procedimento di mediazione presso l'ELA.

Quali controversie possono essere oggetto di mediazione presso l'ELA?

L'ambito della mediazione comprende **tutti i settori di competenza dell'ELA** ⁽⁵⁾, vale a dire **il distacco dei lavoratori, il coordinamento della sicurezza sociale, la libera circolazione dei lavoratori e la legislazione sociale relativa al trasporto internazionale su strada**. Qualora una controversia riguardi in tutto o in parte questioni di sicurezza sociale, la commissione amministrativa sarà informata dall'ELA conformemente all'accordo di cooperazione commissione amministrativa-ELA ⁽⁶⁾.

Come viene avviata una mediazione?

Il procedimento di mediazione può essere avviato in tre modi diversi:

- 1) richiesta di uno (o più) Stati membri coinvolti in una controversia;
- 2) deferimento da parte della rete SOLVIT;
- 3) su iniziativa dell'ELA.

La situazione ordinaria è quella in cui **gli Stati membri prendono l'iniziativa di chiedere all'ELA una mediazione su una controversia in cui sono coinvolti**. Uno Stato membro che è parte di una controversia può richiedere una mediazione (nel qual caso l'ELA chiederà il consenso degli altri Stati membri coinvolti nella controversia), ma gli Stati membri possono anche presentare congiuntamente o simultaneamente una richiesta di mediazione presso l'ELA.

Chi può richiedere una mediazione all'ELA?

In linea di principio, qualsiasi istituzione o organismo pubblico nazionale competente nei settori del lavoro e della sicurezza sociale in situazioni transfrontaliere dell'UE può presentare una richiesta di mediazione presso l'ELA qualora abbia opinioni divergenti e/o una controversia irrisolta con un'istituzione o un organismo pubblico nazionale di un altro Stato membro sull'applicazione dell'acquis dell'UE in materia di lavoro e sicurezza sociale. Sebbene

⁽⁵⁾ Il mandato dell'ELA è illustrato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento istitutivo (UE) 2019/1149, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149>.

⁽⁶⁾ La decisione 18/2021 ha approvato l'accordo di cooperazione CA-ELA il 22 dicembre 2021. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2022 ed è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-03/ELA-AC-signed-agreement.pdf>.

di norma sarà il ministero responsabile del lavoro e/o della sicurezza sociale a richiedere una mediazione per conto di uno Stato membro interessato, sono comunque gli Stati membri a stabilire se e, in caso affermativo, quali altre istituzioni o organismi pubblici siano competenti a presentare una richiesta di mediazione all'ELA. Tali istituzioni o organismi pubblici nazionali possono essere 1) enti di sicurezza sociale, 2) agenzie di collocamento, 3) servizi di ispezione o 4) altri enti pubblici.

In che modo uno Stato membro può chiedere una mediazione all'ELA?

La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo «[Lettera di richiesta di mediazione](#)» che deve essere compilato e firmato dal rappresentante autorizzato dell'istituzione pubblica nazionale che richiede la mediazione dell'ELA. Uno Stato membro che intenda richiedere una mediazione compila e invia una richiesta di mediazione all'ELA. La richiesta di mediazione deve essere presentata per posta elettronica alla casella funzionale di posta elettronica del segretariato per la mediazione dell'ELA (mediation@ela.europa.eu). È sufficiente la presentazione elettronica di una richiesta di mediazione debitamente firmata e non è necessario inviarne versioni cartacee. Il segretariato per la mediazione dell'ELA registra le richieste ricevute nel sistema di registrazione interno. La data di registrazione è considerata la data di presentazione della richiesta in questione.

Unitamente alla richiesta di mediazione, ma **non oltre 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione delle rispettive richieste di mediazione, gli Stati membri devono presentare una relazione circostanziata per mezzo del modello «[Relazione circostanziata](#)». Nella relazione circostanziata gli Stati membri descrivono l'oggetto e i dettagli della controversia o i punti di vista divergenti. La relazione circostanziata dovrebbe includere tutte le informazioni che consentano all'ELA di verificare, attraverso l'esame dell'ammissibilità, se il caso può essere trattato in mediazione.



Gli Stati membri richiedenti devono garantire che tutti i **dati personali** delle persone fisiche e/o delle imprese coinvolte nella controversia (sottostante) tra gli Stati membri siano resi **anonimi** ⁽⁷⁾.

Nei casi in cui non tutti gli Stati membri parti di una determinata controversia abbiano richiesto una mediazione, l'ELA garantisce che tutti gli altri Stati membri coinvolti nella controversia siano informati della richiesta o delle richieste di mediazione ricevute dallo Stato membro o dagli Stati membri richiedenti. L'ELA chiederà inoltre se gli altri Stati membri accettano o meno la mediazione e, in caso affermativo, chiederà loro di presentare le rispettive dichiarazioni dettagliate. Inoltre, l'ELA può chiedere agli Stati membri di fornire le informazioni supplementari necessarie per una piena comprensione della controversia ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione.

⁽⁸⁾ L'ELA formula tale richiesta tramite la «[Richiesta di informazioni supplementari](#)», alla quale gli Stati membri possono rispondere con la «[Risposta alla richiesta di informazioni supplementari](#)».

Quando una controversia è ammissibile alla mediazione?

Una volta ricevute tutte le richieste di mediazione, le dichiarazioni dettagliate e le ulteriori risposte di chiarimento da parte dei rispettivi Stati membri coinvolti nella controversia, l'ELA procede a un **esame dell'ammissibilità** dei fascicoli. La data di ricevimento dell'ultima relazione circostanziata è considerata la data di registrazione nel sistema interno di registrazione dell'ELA.

L'esame dell'ammissibilità è diretto principalmente a verificare che non vi siano ostacoli all'avvio della (prima fase del) procedimento di mediazione relativamente a:

- la decisione volontaria delle parti in merito alla mediazione dell'ELA quale mezzo idoneo a risolvere le loro controversie;
- la natura e l'oggetto sostanziale della controversia che devono rientrare nel mandato dell'ELA;
- l'esistenza di un procedimento giudiziario avente lo stesso oggetto della controversia;
- l'eventuale necessità di informare la commissione amministrativa.

Cosa succede se l'ELA conferma l'ammissibilità di una controversia?

L'esame dell'ammissibilità svolto dal segretariato per la mediazione dell'ELA potrebbe portare al formale **avvio della prima fase del procedimento di mediazione**. Gli Stati membri ricevono dall'ELA una «[Lettera di notifica relativa all'inizio della prima fase della mediazione](#)» mediante la quale sono invitati a:

- 1) scegliere un mediatore dall'[elenco dei mediatori designati](#) entro 10 giorni lavorativi;
- 2) confermare o nominare un rappresentante nazionale per la prima fase della mediazione.

Mediante la «[Lettera di risposta alla notifica relativa all'inizio della prima fase della mediazione](#)» gli Stati membri confermano la loro disponibilità a partecipare alla mediazione e la loro scelta del mediatore.



Gli Stati membri possono scegliere il mediatore in vari modi e possono indicare nella loro risposta:

- la scelta di uno o più mediatori presenti nell'elenco dei mediatori designati;
- il loro consenso a tutti i mediatori presenti nell'elenco dei mediatori designati;
- il loro dissenso nei confronti di uno o più dei mediatori proposti in base all'elenco dei mediatori designati.

Gli Stati membri sono incoraggiati a individuare un mediatore dall'elenco dei mediatori designati attraverso contatti bilaterali diretti al fine di cercare un mutuo consenso.

Nel caso in cui gli Stati membri concordino su un mediatore, l'ELA nomina formalmente il mediatore selezionato. In caso contrario, l'ELA prende l'iniziativa e propone agli Stati membri un mediatore dall'elenco dei mediatori designati, per la cui selezione è necessario l'accordo degli Stati membri

A decorrere dalla data della nomina formale del mediatore da parte dell'ELA, inizia un periodo indicativo di **45 giorni lavorativi** entro il quale si svolge la prima fase della mediazione con l'obiettivo di raggiungere un accordo comune sulla controversia.



Gli Stati membri nominano un rappresentante nazionale che sarà il principale punto di contatto a nome del rispettivo Stato membro durante la mediazione.

Il rappresentante nazionale può essere modificato in qualsiasi momento dagli Stati membri mediante notifica all'ELA e non deve necessariamente essere il rappresentante che ha avviato una richiesta di mediazione all'ELA.

Gli Stati membri sono liberi di decidere quali istituzioni (e i loro rappresentanti) saranno coinvolti nella mediazione in quanto parte della loro delegazione. In alcuni casi, nel corso della mediazione gli Stati membri coinvolgono nelle rispettive delegazioni le parti sociali nazionali.

Come funziona la prima fase del procedimento di mediazione?

La prima fase del procedimento di mediazione mira essenzialmente a superare le divergenze di punti di vista tra le parti sull'applicazione del pertinente acquis dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori in un caso particolare, con il supporto di un mediatore singolo, scelto di comune accordo dagli Stati membri. Il mediatore facilita il procedimento allo scopo di conciliare i punti di vista divergenti degli Stati membri interessati, che in ultima analisi possono sfociare in una soluzione reciprocamente accettabile.

La prima fase della mediazione dovrebbe, in linea di principio, durare al massimo cinque mesi. Tuttavia, durante il procedimento di mediazione, la procedura può essere sospesa o può giungere a una conclusione anticipata ⁽⁹⁾. Inoltre, durante la mediazione potrebbe essere necessario che l'ELA si coordini con la commissione amministrativa al fine di affrontare le questioni relative al coordinamento della sicurezza sociale ⁽¹⁰⁾.

Il mediatore nominato consulta gli Stati membri al fine di scegliere l'approccio più appropriato per la mediazione. Il mediatore guida il processo di mediazione in termini di definizione dell'ordine del giorno, scelta della lingua di comunicazione e pianificazione delle riunioni (in presenza e/o online) e degli scambi tra gli Stati membri. Il mediatore è coadiuvato dal segretariato per la mediazione dell'ELA per il supporto amministrativo e logistico, compresi i servizi di interpretariato. Il mediatore coinvolge e consulta attivamente gli Stati membri dall'inizio del procedimento e nel corso dello stesso, fino alla stesura della relazione finale e del parere non vincolante.

Una volta che ha deciso l'approccio più appropriato per organizzare il procedimento (sia esso standard o guidato, o una combinazione dei precedenti), **il mediatore è invitato a mettere**

⁽⁹⁾ Le diverse ipotesi che possono portare alla sospensione o alla conclusione anticipata sono descritte negli [orientamenti generali e flussi di lavoro per il procedimento di mediazione dell'ELA](#)

⁽¹⁰⁾ In tutti i casi in cui è necessario coinvolgere la commissione amministrativa è opportuno consultare e applicare gli appositi [orientamenti sul flusso di lavoro per l'interazione commissione amministrativa-ELA](#).

per iscritto ciò che è stato concordato con gli Stati membri. Tale accordo costituisce la base su cui le parti si confronteranno nelle fasi successive, compresa la tempistica e i rispettivi impegni.

È disponibile un modello per tale «[comunicazione sullo schema di mediazione](#)» per un caso specifico di mediazione. Il mediatore è tuttavia libero di utilizzarlo o meno e può scegliere di utilizzare un modello diverso. È importante che gli Stati membri e tutti coloro che partecipano al processo dispongano di un quadro di riferimento e di un calendario scritti per la prima fase della mediazione.



Mediazione accelerata

Gli Stati membri che sono parti della controversia possono concordare di comune accordo, insieme al mediatore durante la prima fase della mediazione, termini indicativi più brevi di quelli previsti nelle modalità di lavoro, purché sia possibile mantenere la qualità del procedimento e del parere non vincolante.

La prima fase del procedimento di mediazione si conclude, in linea di principio, nel momento in cui è trascorso il **periodo standard di 45 giorni** ⁽¹¹⁾. L'ultima fase procedurale varia a seconda dell'esito della mediazione.

Esito A: gli Stati membri concordano su un parere non vincolante

Se le parti **concordano su un parere non vincolante entro il termine di 45 giorni lavorativi** previsto per la prima fase della mediazione, il mediatore guida le parti verso la conclusione del procedimento. In tal caso, il mediatore redige una **relazione fattuale finale contenente il parere non vincolante**, che viene inviata agli Stati membri e all'ELA per osservazioni e riscontri. Gli Stati membri possono **formulare osservazioni entro 15 giorni lavorativi** dalla data di invio del progetto di relazione fattuale e del parere non vincolante. L'ELA verifica che il parere non vincolante adottato sia conforme all'acquis dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori.

Esito B: gli Stati membri non concordano su un parere non vincolante

Se invece gli Stati membri **non hanno raggiunto un accordo su un parere non vincolante entro 45 giorni lavorativi**, possono decidere di **prorogare la prima fase della mediazione di altri 15 giorni lavorativi** ⁽¹²⁾ o di **interrompere tale fase**. Se dopo la proroga di 15 giorni lavorativi non è stato raggiunto alcun accordo, la prima fase termina. Il mediatore redige sempre la relazione fattuale finale relativa alla mediazione e al relativo svolgimento.

Una volta terminata la prima fase della mediazione, gli Stati membri possono ancora concordare se procedere o meno con la seconda fase dinanzi al consiglio di mediazione ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Senza prendere in considerazione un'eventuale sospensione o proroga del procedimento di mediazione.

⁽¹²⁾ In questo caso il mediatore informa l'ELA in merito alla proroga mediante la «[Notifica di proroga della fase di mediazione](#)».

⁽¹³⁾ In questo caso gli Stati membri concludono un «[accordo sull'avvio della seconda fase della mediazione](#)».

Come funziona la seconda fase del procedimento di mediazione?

L'obiettivo della seconda fase del procedimento di mediazione è offrire agli Stati membri un'**ulteriore opportunità di risolvere la controversia** ove non sia stata trovata una soluzione durante la prima fase del procedimento di mediazione e quindi non sia stato raggiunto un accordo su un parere non vincolante.

Mentre durante la prima fase della mediazione un mediatore facilita il processo, **durante la seconda fase la mediazione si svolge dinanzi al consiglio di mediazione (o gruppo di esperti)**, composto da esperti degli Stati membri diversi da quelli che sono parti della controversia. Il presidente del consiglio di mediazione svolge un ruolo attivo durante la seconda fase del procedimento di mediazione ⁽¹⁴⁾. Viene inoltre nominato un relatore responsabile della stesura della relazione fattuale e del parere non vincolante tenendo conto di tutti i pareri dei membri del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti.

La seconda fase del procedimento di mediazione può essere avviata dall'Autorità europea del lavoro attraverso la «[Notifica agli Stati membri dell'imminente avvio della seconda fase della mediazione](#)», solo se sono soddisfatte contemporaneamente le due condizioni seguenti:

- non è stata trovata alcuna soluzione durante la prima fase della mediazione e gli Stati membri che sono parti della controversia non hanno raggiunto un accordo su un parere non vincolante;
- tutti gli Stati membri che sono parti della controversia convengono di proseguire il procedimento di mediazione e di avviarne la seconda fase ⁽¹⁵⁾.

La seconda fase della mediazione dovrebbe, in linea di principio, durare al massimo cinque mesi. Tuttavia, durante il procedimento di mediazione la procedura può essere sospesa o può giungere a una conclusione anticipata ⁽¹⁶⁾. Inoltre, anche in questa seconda fase della mediazione potrebbe essere necessario che l'ELA interagisca con la commissione amministrativa per affrontare le questioni relative al coordinamento della sicurezza sociale ⁽¹⁷⁾.

Il presidente del consiglio di mediazione consulta gli Stati membri in merito all'approccio preferito alla mediazione e li guiderà nella scelta di quello ritenuto migliore. Il presidente contatta il rappresentante nazionale degli Stati membri che sono parti della controversia in merito all'approccio e alla programmazione del processo di mediazione. Sulla base di tale

¹⁴ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di procedura per una panoramica delle diverse funzioni del presidente durante la seconda fase della mediazione.

¹⁵ In tal caso, il consenso viene formalizzato con il documento firmato dagli Stati membri con il supporto del mediatore durante la prima fase della mediazione ([accordo sull'avvio della seconda fase della mediazione](#)).

⁽¹⁶⁾ Le diverse ipotesi che possono portare alla sospensione o alla conclusione anticipata sono descritte negli [orientamenti generali e flussi di lavoro per il procedimento di mediazione dell'ELA](#)

⁽¹⁷⁾ In tutti i casi in cui è necessario coinvolgere la commissione amministrativa è opportuno consultare e applicare gli appositi [orientamenti sul flusso di lavoro per l'interazione commissione amministrativa-ELA](#).

consultazione, il presidente decide quale sia l'approccio più appropriato da seguire nella seconda fase della mediazione.

I principali approcci alla mediazione sono simili a quelli descritti per la prima fase del procedimento di mediazione; **la principale differenza** (organizzativa) **è che nella seconda fase la programmazione deve tenere conto della disponibilità di tutti i membri del gruppo di esperti o del consiglio di mediazione che sono stati nominati come organismo di mediazione durante la seconda fase** della mediazione.

Una volta che il presidente ha scelto l'approccio più appropriato (tra la procedura standard e la procedura di mediazione guidata), è invitato a redigere quanto concordato con le parti nella [«Comunicazione sullo schema di mediazione»](#).



Gli Stati membri possono avvalersi dei servizi e delle strutture di supporto forniti dall'ELA in entrambe le fasi della mediazione:

- coinvolgimento di mediatori formati;
- coinvolgimento di esperti nel consiglio di mediazione con una solida competenza nei settori tecnici della mobilità dei lavoratori dell'UE;
- possibilità di avvalersi di (ulteriori) esperti con funzioni di consulenza;
- segretariato di mediazione funzionale con personale formato;
- sede e sala completamente attrezzati con cabine per l'interpretazione presso la sede centrale dell'ELA a Bratislava;
- disponibilità di interpreti con esperienza nel settore.



Mediazione accelerata

Gli Stati membri che sono parti della controversia possono concordare di comune accordo, insieme al presidente del consiglio di mediazione durante la seconda fase della mediazione, termini indicativi più brevi di quelli previsti nelle modalità di lavoro, purché sia possibile mantenere la qualità del procedimento e del parere non vincolante.

La seconda fase del procedimento di mediazione termina, in linea di principio, una volta trascorso il periodo standard di 45 giorni (calcolato dalla data di nomina del consiglio di mediazione o del collegio) ⁽¹⁸⁾. Le fasi procedurali finali variano a seconda dell'esito della mediazione.

Esito A: **gli Stati membri concordano su un parere non vincolante**

Se gli Stati membri parti della controversia concordano su un parere non vincolante entro 45 giorni lavorativi, il presidente guida le parti verso la conclusione del procedimento di mediazione.

In questo caso, il relatore redige una relazione fattuale finale contenente il parere non vincolante, che viene inviata al segretariato per la mediazione dell'ELA e agli Stati membri per osservazioni e commenti. Gli Stati membri possono **formulare osservazioni entro 15 giorni**

⁽¹⁸⁾ Senza prendere in considerazione un'eventuale sospensione del procedimento di mediazione.

lavorativi dalla data di invio del progetto di relazione fattuale e del parere non vincolante. L'ELA verifica che il parere non vincolante adottato sia conforme all'acquis dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori.

Esito B: gli Stati membri non concordano su un parere non vincolante

Se invece non vi è accordo su un parere non vincolante tra gli Stati membri entro il termine di 45 giorni lavorativi, gli Stati membri possono scegliere di:

- prorogare la seconda fase del procedimento di mediazione **di altri 15 giorni lavorativi** ⁽¹⁹⁾;
- concludere definitivamente il procedimento di mediazione.

In entrambi i casi, il relatore redigerà sempre la relazione fattuale finale della seconda fase del procedimento di mediazione.

Cosa succede una volta conclusa la mediazione?

Una volta concluso il processo di mediazione e raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile da parte degli Stati membri, vale a dire al termine della prima o della seconda fase del procedimento di mediazione, gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito ai progressi compiuti nel dare attuazione alla soluzione entro tre mesi ⁽²⁰⁾.

Gli Stati membri possono interagire con la commissione amministrativa?

Gli Stati membri coinvolti nella controversia **possono decidere di deferire la parte della controversia relativa al coordinamento della sicurezza sociale (se del caso) alla commissione amministrativa in qualsiasi fase del procedimento di mediazione.**

In questo caso, il segretariato per la mediazione dell'ELA riceve una «[Richiesta di sottoporre la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa](#)» da tutti gli Stati membri ai fini del deferimento della parte della controversia relativa al coordinamento della sicurezza sociale alla commissione amministrativa alla data di tale richiesta.

Una volta ricevuta la richiesta, il segretariato per la mediazione dell'ELA informa gli Stati membri interessati della conclusione del procedimento di mediazione nella sua interezza o solo per la parte relativa alla questione della sicurezza sociale, ora deferita alla commissione amministrativa.

Gli Stati membri possono ritirarsi dalla procedura di mediazione?

La mediazione presso l'ELA rimane per tutta la sua durata una procedura volontaria alla quale gli Stati membri decidono di partecipare. Ciò significa che essi possono decidere in qualsiasi

⁽¹⁹⁾ In questo caso il presidente informa l'ELA in merito alla proroga mediante la «[Notifica di proroga della fase di mediazione](#)».

⁽²⁰⁾ Articolo 20 del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro.

momento durante il procedimento di mediazione (prima o seconda fase) di ritirarsi ⁽²¹⁾ dallo stesso o di chiederne la sospensione in determinate circostanze, come l'avvio di un procedimento giudiziario sull'oggetto della controversia ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro: «*con una richiesta scritta di uno o più Stati membri che sono parti della controversia, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale richiesta*».

⁽²²⁾ Articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro: «*con una richiesta scritta di uno o più Stati membri che sono parti della controversia, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, che indica che è stato avviato un procedimento giudiziario dopo l'avvio del procedimento di mediazione*».

Modelli e moduli

Lettera di richiesta di mediazione da parte degli Stati membri all'ELA

Lettera di richiesta di mediazione
<i>[Sig./Sig.ra Inserire il nome del destinatario]</i> Direttore esecutivo/Capo dell'unità Sostegno alla cooperazione l'Autorità europea del lavoro: Landererova 12 81109 Bratislava (Slovacchia) mediation@ela.europa.eu Oggetto: richiesta di mediazione Rif.: <i>[Inserire qui il numero di riferimento]</i> [A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora], io sottoscritto, [nome e cognome], in qualità di [indicare la funzione], in nome di [nome dello Stato membro], il giorno [] del mese di [], dell'anno [], con la presente chiedo all'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA») di mediare un singolo caso di applicazione del diritto dell'Unione, oggetto dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1149. La controversia coinvolge i seguenti Stati membri/soggetti: ☐ Stato membro n. 1 <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> ☐ Stato membro n. 2 <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> ☐ Stato membro n. 3 <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> Dichiaro che, per quanto di mia conoscenza, gli Stati membri/soggetti summenzionati coinvolti nella controversia per la quale è richiesta la mediazione: ☐ sono a conoscenza della richiesta di mediazione presso l'ELA e [concordano/non concordano] al riguardo; ☐ non sono a conoscenza della richiesta di mediazione presso l'ELA. Vi sono altri soggetti interessati al singolo caso? ☐ Organizzazioni delle parti sociali <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> ☐ Altri enti/agenzie pubblici <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> ☐ Altri soggetti interessati <i>[Indicare nome, rappresentante nazionale (se noto), recapiti]</i> <i>Descrivere brevemente la controversia e i motivi per cui si desidera che sia oggetto di mediazione (questo riquadro non deve essere compilato nel caso in cui unitamente alla presente richiesta si presenti la relazione circostanziata).</i>

Scrivere qui la risposta

Io sottoscritto sono a conoscenza del fatto che la presente richiesta sarà trattata conformemente al regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro e secondo i tempi e le modalità dello stesso.

Confermo che:

☐ la relazione circostanziata è allegata alla presente richiesta.

☐ la relazione circostanziata non è allegata alla presente richiesta (*).

(*) NB: **qualora la relazione circostanziata non sia allegata, la parte richiedente deve presentarla entro 15 giorni dall'invio della presente richiesta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro.**

Indicare di seguito i recapiti del rappresentante nazionale (se noto)

Nome e cognome

Funzione

Organizzazione/Istituzione/Entità

E-mail

Numero telefonico

Nome e cognome _____

Organizzazione/Ente/Dipartimento _____

Funzione _____

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati alla richiesta di mediazione: Relazione circostanziata (doc. n. II)

Relazione circostanziata dello Stato membro (o degli Stati membri) all'ELA

Relazione circostanziata

[Sig./Sig.ra Inserire nome e cognome del destinatario]

Direttore esecutivo/Capo dell'unità Sostegno alla cooperazione

l'Autorità europea del lavoro:

Landererova 12

81109 Bratislava (Slovacchia)

mediation@ela.europa.eu

Oggetto: relazione circostanziata di [Scrivere qui il nome dello Stato membro]

Rif.: [Inserire qui il numero di riferimento]

[A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora],

con riferimento alla richiesta di mediazione inviata all'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA») il giorno [] del mese di [] dell'anno [], io sottoscritto, in qualità di [indicare la propria funzione], in nome di [nome dello Stato membro], il giorno [] del mese di [], dell'anno [], presento la relazione circostanziata, conformemente agli articoli 9 e 14 del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro.

1) Indicare quali sono gli altri Stati membri coinvolti.

Scrivere qui la risposta:

2) Descrivere la natura e la cronologia della controversia, comprese le principali questioni controverse.

Scrivere qui la risposta:

3) Indicare quali istituzioni pubbliche dello Stato membro rappresentato sono direttamente interessate all'oggetto della controversia.

Scrivere qui la risposta:

4) Indicare quali istituzioni pubbliche dell'altro o degli altri Stati membri sono direttamente interessate all'oggetto della controversia.

Scrivere qui la risposta:

5) Indicare se vi sono (o no) procedimenti giudiziari pendenti o in corso sull'oggetto della controversia

Scrivere qui la risposta:

6) Indicare se, laddove la controversia riguardi il coordinamento della sicurezza sociale, una delle parti abbia mai deferito il caso alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In caso affermativo, fornire unitamente alla presente richiesta informazioni dettagliate, apporre la data e allegare i documenti pertinenti (nella misura in cui ciò sia possibile e tenendo debitamente conto della riservatezza).

Scrivere qui la risposta:

La controversia riguarda la pertinente legislazione europea rientrante nel mandato dell'ELA (articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1149)?

Distacco di lavoratori ☐ SÌ ☐ NO	Direttiva 96/71/CE Direttiva 2014/67/UE
Ulteriori osservazioni:	
Coordinamento della sicurezza sociale ☐ SÌ ☐ NO	Regolamento (CEE) 1408/71 Regolamento (CEE) 574/72 Regolamento (CE) 859/2003 Regolamento (CE) 883/2004 Regolamento (CE) 987/2009 Regolamento (CE) 1231/2010
Ulteriori osservazioni:	
Libera circolazione dei lavoratori ☐ SÌ ☐ NO	Regolamento (UE) n. 492/2011 Direttiva 2014/54/UE Regolamento (UE) 2016/589
Ulteriori osservazioni:	
Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ☐ SÌ	Regolamento (CE) 561/2006 Direttiva 2006/22/CE. Regolamento (CE) n. 1073/2009

☐ NO	
Ulteriori osservazioni:	

1) Descrivere tutte le attività, gli scambi e l'esito dei contatti e del dialogo pregressi per risolvere la controversia. <i>Scrivere qui la risposta</i> 2) Esiste un accordo tra tutte le parti per sottoporre la controversia alla mediazione presso l'Autorità europea del lavoro. ☐ Sì ☐ NO ☐ NON NE SONO CERTO

Elenco dei documenti allegati a sostegno della relazione circostanziata
Si prega di indicare i seguenti documenti: •

Nome e cognome _____ Organizzazione/Ente/Dipartimento _____ Funzione _____ Luogo e data _____ Firma _____

Lettera di notifica agli Stati membri dall'ELA allo Stato membro o agli Stati membri dell'imminente avvio della prima fase

Lettera di notifica	
Imminente avvio della prima fase della mediazione	
<i>[Sig./Sig.ra Inserire nome e cognome del destinatario]</i>	
<i>[Organizzazione/ente/dipartimento]</i>	
<i>[Indirizzo]</i>	
<i>Città</i>	
<i>[C.A.P.]</i>	
<i>E-mail:</i>	
Oggetto: notifica dell'avvio della prima fase della mediazione, caso n. []	
Rif.: <i>[Inserire qui il numero di riferimento]</i>	
 [A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora], L'Autorità europea del lavoro (di seguito «ELA») informa:	
 Io [Stato membro n. 1], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 1], and	
 Io [Stato membro n. 2], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 2]	
 dell'imminente avvio della prima fase del procedimento di mediazione n. [] .	
 La presente notifica è considerata l'inizio della prima fase della mediazione. Gli Stati membri dispongono di 45 giorni lavorativi per mediare la controversia a decorrere dal giorno in cui l'ELA nomina il mediatore.	
 Pertanto, l'ELA invita Io [Stato membro n. 1] e Io [Stato membro n. 2] a:	
 ☐ concordare, <i>entro 10 giorni lavorativi</i> dall'avvio della prima fase della mediazione (ossia dal ricevimento della presente lettera di notifica), un mediatore in grado di mediare la controversia;	
 ☐ nominare/confermare un rappresentante nazionale che segua la procedura di mediazione dall'inizio alla fine.	

L'ELA invita gli Stati membri a rispondere mediante la «**Risposta alla lettera di notifica**», allegata al presente documento, fornendo le informazioni di cui sopra *entro 10 giorni lavorativi*, in modo che possa essere nominato il mediatore scelto dalle parti.

Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un mediatore che soddisfi le esigenze di entrambe, l'ELA, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del proprio regolamento di procedura applicabile alla mediazione, sceglierà il mediatore ritenuto idoneo.

In allegato alla presente lettera di notifica, gli Stati membri parti del presente procedimento di mediazione troveranno l'elenco dei mediatori disponibili tra i quali è possibile scegliere un mediatore.

Nome e cognome _____

Organizzazione/Ente/Dipartimento _____

Funzione _____

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati alla lettera di notifica:

- **Risposta alla notifica dell'avvio della prima fase della mediazione (doc. n. XIV)**
- **Elenco dei mediatori disponibili per la controversia selezionati dall'ELA.**

Risposta alla notifica dallo Stato membro (o dagli Stati membri) all'ELA dell'imminente avvio della prima fase

Lettera di risposta alla notifica relativa all'imminente avvio della prima fase della mediazione	
[Sig./Sig.ra Inserire nome e cognome del destinatario] Direttore esecutivo/Capo dell'unità Sostegno alla cooperazione l'Autorità europea del lavoro: Landererova 12 81109 Bratislava (Slovacchia) mediation@ela.europa.eu	
Oggetto: lettera di risposta alla notifica dell'avvio della prima fase della mediazione	
Rif.: [Inserire qui il numero di riferimento]	
[A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora], con riferimento alla notifica dell'avvio della prima fase della mediazione, inviata dall'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA»), il giorno [] del mese di [] dell'anno [], io sottoscritto [indicare il proprio nome e cognome], in qualità di [indicare la propria funzione], in nome di [nome dello Stato membro], con la presente confermo il ricevimento della notifica il giorno [] del mese di [], dell'anno [].	
Accetto espressamente l'avvio della prima fase della mediazione.	
Firmare qui:	
Io sottoscritto approvo i mediatori indicati di seguito per il procedimento di mediazione richiesto.	
Scrivere qui il nome e il cognome del mediatore o dei mediatori preferiti:	
Io sottoscritto [confermo/nomino] il Sig./la Sig.ra [Nome e cognome del rappresentante nazionale a nome di [nome dello Stato membro]].	
Firmare qui:	
Nome e cognome _____ Organizzazione/Ente/Dipartimento _____ Funzione _____	

Luogo e data _____

Firma _____

Comunicazione dal mediatore/presidente all'ELA sullo schema, lo stile e le regole della mediazione

Comunicazione sull'approccio alla mediazione

[Sig./Sig.ra Inserire il nome del destinatario]

Direttore esecutivo/Capo dell'unità Sostegno alla cooperazione

l'Autorità europea del lavoro:

Landererova 12

81109 Bratislava (Slovacchia)

mediation@ela.europa.eu

Oggetto: comunicazione sullo schema di mediazione per il caso n. []

Rif.: *[Inserire qui il numero di riferimento]*

[A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora],

Io sottoscritto *[Nome e cognome]*, in qualità di *[mediatore/presidente]* per il procedimento di mediazione n. [], con la presente informo l'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA») che, a seguito dell'esame dei documenti ricevuti, della consultazione delle parti e di una valutazione completa della controversia, propongo di procedere come segue:

Si prega di indicare se si propone:

- ☐ procedura di mediazione standard
- ☐ procedura di mediazione guidata
- ☐ altre procedure (specificare nel riquadro sottostante).

Si prega di fornire ulteriori dettagli sulla scelta:

Elencare tutti gli elementi relativi all'organizzazione tecnica di cui si desidera informare l'ELA prima dell'avvio della:

- ☐ prima fase della mediazione

☐ seconda fase della mediazione

(ad es. calendario, riunioni, ecc.)

Nome e cognome _____

Organizzazione/Ente/Dipartimento _____

Funzione _____

Luogo e data _____

Firma _____

Lettera di notifica dall'ELA agli Stati membri dell'imminente avvio della seconda fase

Lettera di notifica Imminente avvio della seconda fase
[Sig./Sig.ra Inserire nome e cognome del destinatario] [Organizzazione/ente/dipartimento] [Indirizzo] Città [C.A.P.] E-mail: Oggetto: notifica dell'avvio della seconda fase della mediazione, caso n. [] Rif.: [Inserire qui il numero di riferimento] [A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora], L'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA»), con la presente informa lo [Stato membro n. 1], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 1], e lo [Stato membro n. 2], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 2] che la seconda fase del procedimento di mediazione n. [] è in procinto di iniziare. Gli Stati membri dispongono di 45 giorni lavorativi per mediare la controversia, a partire dal giorno in cui l'ELA nomina il consiglio di mediazione o uno dei suoi gruppi di esperti. L'ELA con la presente informa lo [Stato membro n. 1] e lo [Stato membro n. 2] che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione, sta trasmettendo i seguenti documenti al presidente del consiglio di mediazione [Sig./Sig.ra nome e cognome]: 1) la relazione fattuale finale elaborata dal mediatore dopo la prima fase;

2) le relazioni circostanziate dello Stato membro;

3) [Se del caso] ogni altra informazione e/o chiarimento supplementare pertinente in relazione alla controversia presentati dagli Stati membri che ne sono parte.

Si allega alla presente la lettera di consenso firmata dello [Stato membro n. 1] e dello [Stato membro n. 2] con la quale si presta il consenso a dare seguito alla prima fase della mediazione con una seconda fase, confermando:

☐ l'assenza di un parere non vincolante al termine della prima fase;

☐ l'accordo di tutti gli Stati membri coinvolti (cfr. «**Accordo sull'avvio della seconda fase della mediazione**»).

Nome e cognome _____

Organizzazione/Ente/Dipartimento _____

Funzione _____

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati alla lettera di notifica:

- **Accordo sull'avvio della seconda fase della mediazione (firmato) (doc. n. XXIII)**

Richiesta dello Stato membro o degli Stati membri all'ELA di deferimento della questione della sicurezza sociale alla commissione amministrativa

Lettera di richiesta di deferimento della controversia alla commissione amministrativa

[A chi di competenza/Egregio Signore/Gentile Signora],

Io [Stato membro n. 1], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 1],

(e

Io [Stato membro n. 2], rappresentato da [nome del rappresentante nazionale n. 2])

informa/informano

l'Autorità europea del lavoro (in prosieguo: l'«ELA»),

che il procedimento di mediazione n. [____], avviato il giorno [____] del mese di [____], dell'anno [____],

riguarda questioni di coordinamento della sicurezza sociale e dovrebbe pertanto essere deferito alla commissione amministrativa (in prosieguo: la «CA») (conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell'Autorità europea del lavoro).

Descrivere le questioni di coordinamento della sicurezza sociale rilevate nella controversia.

Scrivere qui la risposta:

Lo Stato membro summenzionato o gli Stati membri summenzionati chiedono pertanto all'ELA di deferire alla CA la questione del coordinamento della sicurezza sociale relativa al procedimento di mediazione n. [____], in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione CA-ELA.

Lo Stato membro richiedente accetta/gli Stati membri richiedenti accettano che l'ELA trasmetta la loro relazione circostanziata/le loro relazioni circostanziate alla CA, per consentire a quest'ultima di valutare adeguatamente la questione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione CA-ELA.

Nome e cognome _____

Organizzazione/Ente/Dipartimento _____

Funzione _____

Luogo e data _____

Firma _____